



CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 202 DEL 20 LUGLIO 2026 – VERBALE N. 17

OGGETTO: REV / CIL - Ordinanza resa dal Tribunale di Roma – Sezione III Civile nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, cpc - Procedura esecutiva R.G.E. n. 8014/2024

L'anno duemilaventisei, il giorno 20 del mese di luglio in Frosinone, nella sede Territoriale del Consorzio Industriale del Lazio, alle ore 12:00

IL COMMISSARIO

Prof. Raffaele Trequattrini, con i poteri di cui al Decreto del Presidente della Regione Lazio 25 febbraio 2026, n. T 00039, recante: *“Legge Regionale n. 23 del 29.12.2023, art. 6, comma 2 – rinnovo per la durata di un anno degli incarichi di Commissario Straordinario e di sub-Commissario Straordinario del Consorzio Unico Industriale del Lazio”*, pubblicato sul BURL N.17 del 26.02.2026;

Assiste il Direttore Generale del Consorzio Dr. Claudio Ferracci, con funzioni di segretario;

- Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 23 art. 6 concernente *“Modifiche all’art. 9 della Legge Regionale 29 maggio 1997, n. 13 – Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale. Commissario del Consorzio Unico per lo Sviluppo Industriale”*;
- Vista la sentenza n. 599/2023 del 14.11.2023 emessa dal Tribunale di Roma, nella quale il Consorzio veniva condannato a corrispondere alla società Rev Gestione Crediti S.p.a. *“l’importo di € 2.128.575,00 oltre interessi legali dalla data del 15.12.2016 sino al saldo effettivo”*, oltre spese legali;
- Vista la determina presidenziale n. 29 del 20.11.2023, ratificata con deliberazione consiliare n. 298/2023, con la quale veniva deciso di proporre appello avverso la sentenza di primo grado n. 599/2023 e veniva conferito incarico legale all’avvocato Marcello Anastasio Pugliese del Foro di Roma di proporre, in nome e per conto del Consorzio, impugnazione all’avversa sentenza con contestuale richiesta di sospensione degli effetti;
- Visto il pignoramento presso terzi notificati dalla società REV in data 02.01.2024 prot. n. 25 con la quale la società intendeva il pignoramento per un importo di *“€ 3.605.441,29 oltre interessi legali maturati e maturandi al costo della notifica, alle spese del presente procedimento e agli accessori sino al saldo effettivo e/o salva diversa liquidazione stabilita dal giudice”*;
- Considerato che la Corte di Appello di Roma rigettava la richiesta di sospensione degli effetti della sentenza di primo grado n. 599/2023 promossa dal Consorzio in sede di impugnazione, confermando l’immediata esecutività della stessa;
- Atteso che il Consorzio riteneva necessario agire contro l’azione esecutiva promossa dalla Rev Gestione Crediti S.p.A. attraverso il pignoramento ricevuto al protocollo consortile n. 25/2024 in forza della Sentenza n. 599/2023 emessa dal Tribunale di Rieti;
- Vista la deliberazione commissariale n. 20 del 29.03.2024 con la quale il Commissario Straordinario incaricava all’avvocato Pugliese di proporre opposizione all’esecuzione avverso il pignoramento ricevuto al protocollo consortile n. 25 del 02.01.2024;
- Vista la sentenza n. 3665/2025 emessa dalla Corte di Appello di Roma in data 13.06.2025, nella quale veniva rigettato l’appello proposto dal Consorzio Industriale del Lazio avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 599/2023 e veniva *“condannato l’appellante al pagamento delle spese processuali, liquidandole in complessivi 30.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% in favore di ciascuna delle parti appellate.”*

- Considerato che con il rigetto dell'appello il giudice confermava la sentenza di primo grado ovvero la condanna per il Consorzio di corrispondere alla società REV GESTIONE CREDITI S.p.A. l'importo di € 2.128.575,00 oltre interessi legali dalla data del 15.12.2016 sino al saldo effettivo ed oltre spese legali, che nel frattempo, la società REV stava tentando di riscuotere attraverso le azioni esecutive esercitate e pendenti dinanzi al Tribunale di Roma, stante l'esecutività immediata dei provvedimenti giudiziari;
- Visto il provvedimento della Corte di Appello emesso all'esito della procedura esecutiva incardinata dalla società Rev con pignoramento prot. n. 25/2024, ricevuto in data 24.01.2025 prot. n. 860, con la quale venivano ricercati i beni del Consorzio al fine di pignorare le somme dovute da quest'ultimo in virtù della sentenza del Tribunale di Rieti n. 599/2023;

Considerato che:

- *in relazione alla natura del contenzioso*
- il Consorzio chiedeva alla Società di poter definire un percorso congiunto finalizzato alla eventuale sottoscrizione di accordi conciliativi che prevedessero anche pagamenti dilazionati;
- venivano effettuati incontri presso la sede della Società seguiti da diversi colloqui al fine di giungere ad una transazione e definizione della controversia in corso;
- al termine delle trattative non veniva raggiunto un accordo equilibrato e legittimo per le parti a causa delle richieste economiche della REV ritenute non congrue per il Consorzio;
- nel merito, il parere rilasciato dall'avvocato di fiducia del Consorzio, in atti prot. n. 10152 del 05.09.2025 aveva il seguente tenore: *"La richiesta ulteriore della REV di assoggettare a IVA la somma di € 2.400.000,00 non appare pertanto condivisibile. Del resto, la sentenza del Tribunale di Rieti n. 599/2023, confermata in appello con sentenza n. 3665/2025, ha riconosciuto un indennizzo in relazione alla natura pubblicistica dell'intervento del Consorzio ai sensi dell'art. 63 della legge 448/1998, che attribuisce agli enti consortili poteri di natura espropriativa per finalità di pubblico interesse. L'assenza di alcuna espressa indicazione dell'IVA nelle sentenze rafforza la natura risarcitoria/indennitaria del credito e la presunzione della sua inapplicabilità. Alla luce del mutamento peggiorativo della proposta e della pretesa di pagamento dell'IVA, non riteniamo sussistano le condizioni per procedere alla formalizzazione della transazione alle condizioni attuali;*
- il Legale suggeriva, inoltre *"... la proposizione del ricorso per Cassazione, che consentirebbe di riaprire i margini della trattativa, nonché la proposizione dell'opposizione al pignoramento presso terzi iscritto al rg n.1124/2025 nel tentativo di far sospendere l'assegnazione delle somme che, diversamente, avverrebbe il 9 ottobre 2025..."*;
- Vista la delibera commissariale n. 282 del 09.09.2025, con la quale il Commissario Straordinario decideva di proporre ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello n. 3665/2025 e contemporaneamente proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento esecutivo ricevuto al prot. n. 860/2025, conferendo mandato a difesa all'avvocato Marcello Anastasio Pugliese del Foro di Roma, già difensore nei precedenti giudizi aventi ad oggetto la stessa materia del contendere;
- Vista la comunicazione ricevuta dallo Studio legale Pugliese del 01.07.2026 - acquisita al prot. n. prot. n. 9214 in data 08.07.2026, nella quale, facendo seguito all'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma – Sezione III Civile, in funzione di Giudice dell'Esecuzione, con la quale veniva rigettata l'istanza di sospensione proposta dal Consorzio nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., veniva disposta la prosecuzione della procedura esecutiva, ritenendo infondate le doglianze formulate dal Consorzio;
- Considerato che, nello specifico il difensore incaricato precisava: *"Alla luce del contenuto del provvedimento, si evidenzia che permane la possibilità di proseguire il giudizio di merito previsto dall'art. 616 c.p.c., entro il termine del 10 luglio. Sotto il profilo strettamente tecnico-giuridico, potranno essere riproposte e ulteriormente sviluppate le argomentazioni già formulate in sede cautelare, insistendo in particolare: sulla natura pubblicistica del Consorzio e sulle peculiarità del relativo assetto normativo; sulla destinazione vincolata delle somme oggetto di pignoramento alle esigenze essenziali di funzionamento dell'ente nonché all'esecuzione di infrastrutture per conto della Regione; sulla necessità di garantire la continuità dell'azione amministrativa e delle funzioni istituzionali attribuite al Consorzio; sulla duplicazione delle iniziative esecutive intraprese dal creditore. Tuttavia, è doveroso rappresentarVi che le prospettive di accoglimento delle predette censure appaiono, allo stato, piuttosto improbabili. L'ordinanza contiene infatti una presa di posizione piuttosto netta da parte del Giudice dell'Esecuzione circa l'inapplicabilità delle norme invocate dal Consorzio e circa l'assenza di una specifica disposizione legislativa che possa giustificare l'impignorabilità delle somme oggetto di esecuzione. Tale impostazione risulta inoltre coerente con l'orientamento generalmente seguito dalla giurisprudenza in materia, che tende*

a circoscrivere rigorosamente le ipotesi di sottrazione dei beni alla garanzia patrimoniale generale. Ne consegue che, pur essendo giuridicamente percorribile la prosecuzione del giudizio di merito, occorre evidenziare che le probabilità di ottenere una riforma dell'orientamento già espresso in sede cautelare sono molto limitate. La decisione circa l'opportunità di proseguire il contenzioso dovrà pertanto essere assunta tenendo conto non soltanto delle ragioni giuridiche prospettabili, ma del rischio di ulteriori condanne alle spese e dell'interesse concreto del Consorzio a perseguire una pronuncia di merito sulla questione”;

- Rilevato inoltre che:
 - *in relazione alla condotta della Soc. REV il Consorzio*
- segnalava ai fini di vigilanza alla Banca d'Italia in data 07.05.2026 prot. n. 6418;
- la Banca d'Italia riscontrava la segnalazione con propria nota del 25.05.2026 prot. n. 1078603/26, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 7292;
- con ulteriori precisazioni, il CIL esponeva, con nota consortile del 12.06.2026 prot. n. 8071, alla Banca d'Italia le proprie riserve rimaste prive di riscontro;

- Vista l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma Sez. Esecuzioni inoltrata dallo Studio legale Pugliese in data 01.07.2026 - acquisita al prot. n. 9214 in data 08.07.2026, a cui espressamente si rinvia;
- Visti i colloqui intercorsi con il difensore incaricato che confermava quanto già statuito nelle comunicazioni precedenti ovvero di evitare la fase di merito ai sensi dell'art 616 cpc in quanto dall'esito rischioso nonché ulteriormente gravoso per le casse del Consorzio;
- Visto il parere legale rilasciato dall'avvocato Marcello Anastasio Pugliese inoltrato il 10.07.2026 prot. n. 9328 a cui espressamente si rinvia, e che nello specifico riporta: *“L'ordinanza cautelare non si limita infatti ad una sommaria delibazione, ma contiene una motivazione ampia e particolarmente netta. Il Tribunale assume infatti alcune posizioni difficilmente superabili nel successivo giudizio di merito: • afferma espressamente che le ipotesi di impignorabilità sono tassative; • esclude qualsiasi applicazione estensiva dell'art. 159 TUEL; • ritiene decisiva la qualificazione del Consorzio quale ente pubblico economico; • rileva l'assenza di qualsiasi disposizione legislativa che attribuisca alle somme del Consorzio una specifica protezione dall'azione esecutiva. Si tratta di affermazioni che appaiono pienamente coerenti con l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, tradizionalmente orientata ad interpretare in maniera rigorosa tutte le deroghe all'art. 2740 c.c. Pertanto, salvo il sopravvenire di un intervento normativo, le probabilità di ottenere una decisione di merito difforme da quella già anticipata in sede cautelare devono ritenersi improbabili. La prosecuzione del giudizio comporta inevitabilmente: • ulteriori spese legali; • il rischio di una nuova condanna alle spese; • il protrarsi del contenzioso. Considerando il tenore dell'ordinanza emessa, le possibilità di conseguire un risultato di segno positivo appaiono allo stato improbabili.... In conclusione, pur permanendo la possibilità di coltivare il giudizio di merito entro il termine assegnato dal Tribunale, si ritiene che le probabilità di riforma dell'orientamento espresso in sede cautelare siano, allo stato, improbabili, sicché si suggerisce di soprassedere sulla prosecuzione del contenzioso”;*

- Visti:
 - il parere espresso dall'avvocato incaricato Marcello Anastasio Pugliese nella quale sconsiglia di procedere con la fase di merito dinanzi al Tribunale;
 - il termine di riassunzione del giudizio in questione pari a giorni 60 a partire dall'emissione del provvedimento (08.05.2026) ricevuto dal Consorzio il 01.07.2026 prot. n. 9214;
- Ritenuto a questo punto non procedere con la fase di merito ai sensi dell'art. 616 cpc in quanto caratterizzata da un rischio di soccombenza altamente probabile nonché ulteriormente gravosa dal punto di vista economico per il Consorzio;
- Considerato che ad oggi la somma da dare alla società Rev derivante dalla sentenza di primo grado n. 599/2023 è pari ad € 2.128.575,00 oltre interessi maturati e maturandi dal 15.12.2016 sino ad oggi nonché delle spese legali di cui alle sentenze di primo e secondo grado oltre alle spese dei giudizi di esecuzione;
- Considerato che nonostante tutto è ancora in corso il giudizio in Cassazione avverso la sentenza di secondo grado n. 3665/2025;
- Vista la presente proposta redatta dal Direttore Generale in collaborazione con l'Ufficio legale;
- Visto Statuto consortile.;

DELIBERA

Per i motivi in premessa esposti, che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. Di prendere atto della comunicazione ricevuta dallo Studio legale Pugliese in data 01.07.2026 - acquisita al prot. n. 9214 in data 08.07.2026, del provvedimento emesso dal Tribunale di Roma a seguito dell'opposizione agli atti esecutivi intentata dal Consorzio nonché del parere legale rilasciato dallo stesso difensore incaricato in data 10.07.2026 prot. n. 9328, a cui espressamente si rinvia;
2. Di prendere atto e condividere la linea difensiva suggerita dall'avvocato incaricato e quindi di non procedere con la fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 616 cpc, in quanto caratterizzata da un rischio di soccombenza altamente probabile nonché ulteriormente gravosa dal punto di vista economico per il Consorzio;
3. Di ritenere come sino ad oggi, in tale controversia, siano state adottate tutte le misure messe a disposizione dall'ordinamento giuridico finalizzate alla corretta tutela del Consorzio nonché ad un contenimento dell'esposizione finanziaria che questa vicenda comporta per lo stesso ente, di considerare tuttavia, un prosieguo delle azioni di opposizione all'esecuzione ulteriormente gravose dal punto di vista economico e dunque, oramai non più percorribili in considerazione sia degli ulteriori costi nonché degli orientamenti giurisprudenziali costanti e consolidati che l'autorità giudiziaria ha adottato in tutta la vicenda;
4. Di prendere atto di come ad oggi il Consorzio è debitore nei confronti della società Rev della somma di € 2.128.575,00 derivante dalla sentenza di primo grado n. 599/2023, oltre interessi maturati e maturandi dal 15.12.2016 sino ad oggi nonché delle spese legali di cui ai giudizi intercorsi;
5. Di dare mandato al Direttore Generale ed agli uffici competenti di espletare tutti gli adempimenti di rito consequenziali;
6. Di stabilire come l'Ufficio contabilità e bilancio debba prendere visione di tale deliberazione al fine di procedere con gli adempimenti di sua competenza;
7. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web del Consorzio, www.consorziolazio.it, nella sezione "*Albo pretorio online*" e nella sezione "*Società Trasparente*", ex art.23 del d.lgs. n. 33/2013.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, stante l'esigenza di garantire con la necessaria tempestività l'attuazione degli obiettivi programmatici dell'Ente.

IL DIRETTORE

Dr. Claudio Ferracci
(f.to digitalmente)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Prof. Raffaele Trequattrini
(f.to digitalmente)